



SIULP flash
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

Laurea: il riscatto a basso costo da parte dei genitori



Pochi sanno che già oggi, senza bisogno di riforme, è possibile un riscatto a basso costo della laurea, pagato a favore dei figli, dettamente dai genitori. Una specie di solidarietà generazionale fatta in casa.

Si tratta di un riscatto low cost, introdotto con la legge Finanziaria del 2008, governo Prodi. Il ministro del Lavoro era Cesare Damiano, Pd, che ne rivendica il merito: «Già allora ci ponemmo il problema di andare incontro ai giovani che avrebbero avuto una carriera lavorativa discontinua. Si tratta di una misura che aiuta a rendere meno accidentato il cammino verso la pensione e che sarebbe giusto sfruttare».

Allora non ci fu nessuna campagna sui social network, di Millennials si parlava poco.

Low cost non vuol dire gratis. Ma volendo si può.

Per quel che concerne le condizioni ed i presupposti, bisogna essere naturalmente laureati.

La cosa importante è presentare la domanda di riscatto all'Inps prima di cominciare a lavorare.

Non c'è sempre fretta, purtroppo, visto che a un anno dalla fine degli studi il 30% dei laureati italiani è ancora disoccupato. Ma per non rischiare è meglio muoversi subito, trasformando il riscatto in un regalo di laurea. Poiché il beneficiario neo dottore non ha ancora un lavoro e uno stipendio sul quale calcolare il riscatto dell'università, l'Inps usa il cosiddetto reddito minimale, fissato per legge a 15.548 euro. Una somma relativamente bassa, che porta a un conto conveniente: riscattare quattro anni di laurea viene 20.500 euro.

Non pochi, certo. Ma molti meno dei 65 mila euro, ad esempio, che dovrà pagare una donna di 40 anni che lavora già da undici.

I vantaggi, poi, non finiscono qui. La somma può essere pagata in dieci anni senza interessi, con rate da 170 euro al mese. E, siccome il neo dottore non lavora, a versare i contributi possono essere la madre o il padre.

Ma c'è ancora un altro incentivo: i genitori possono scaricare dalle tasse i contributi versati, recuperando così nel tempo fino a 3.900 euro. A quel punto il conto reale è di 16.600 euro. Una somma sempre rispettabile. Ma molto più bassa di quella che si dovrebbe pagare in futuro, quando infatti molti lasciano perdere e che consente di guadagnare fino a quattro anni nel percorso pieno di curve che porterà alla pensione chi oggi entra in un mondo del lavoro spesso fatto di carriere discontinue, di stop and go tra un contratto e l'altro, con un'età della pensione che si alza sempre più.

FLASH nr. 34 – 2017

- Laurea: il riscatto a basso costo da parte dei genitori
- Trattamenti di missione nazionale ed indennità di ordine pubblico fuori sede
- Assenza per malattia: il datore non può telefonare al medico curante



Trattamenti di missione nazionale ed indennità di ordine pubblico fuori sede

Con la circolare 333-G/Div. 11.2624.02- 2501.04/aa.gg. 200 del 17 luglio 2017, Il Dipartimento della P.S. ha fornito chiarimenti in ordine alla materia dei Trattamenti economici di missione nazionale ed indennità di ordine pubblico fuori sede.

Il riferimento è alla procedura da seguire per la corretta liquidazione dei trattamenti economici accessori relativi alle missioni nazionali ed all'indennità di ordine pubblico fuori sede.

La premessa è che il trattamento economico dell'indennità di ordine pubblico fuori sede e quello di missione sul territorio nazionale, non compatibili fra di loro, sono regolati da specifici quadri normativi, non sovrapponibili, perché remunerano attività che hanno finalità differenti, sia per la natura dei servizi e le circostanze in cui devono essere svolti che per le diverse modalità di rimborso delle spese (alloggio, vitto e viaggio).

La non cumulabilità fra i due emolumenti è espressamente prevista dall'art. 10, comma c, del D.P.R. 5 giugno 1990, nr. 147 che testualmente recita: "l'indennità (di ordine pubblico fuori sede) non è cumulabile con l'indennità di marcia e con il trattamento economico di missione".

Tale condizione viene ripresa e ribadita dall'art. 10, comma 2, del D.P.R. 31 luglio 2002.

Attese le criticità emerse in sede di liquidazione degli emolumenti in argomento, la circolare si premura di fornire elementi conoscitivi in ordine ad alcune fattispecie più ricorrenti.

Provvedimenti di incarico per servizi fuori sede

Quando il personale della Polizia di Stato, inviato fuori sede con provvedimento di missione, viene impegnato in servizi di ordine pubblico, con la conseguente interruzione momentanea della missione, per l'individuazione delle indennità accessorie, da corrispondere al personale "aggregato" per servizi fuori sede, è necessario tener conto delle specifiche tipologie delle attività.

Per agevolare l'individuazione del trattamento economico da attribuire, si rinvia al contenuto della circolare nr. 333-A/9807.G.D.2 del 23 gennaio 1992, avente per oggetto: Personale . impiegato in servizio di O.P. fuori sede. Disposizioni.

In particolare, le richieste di rinforzo del personale, formulate dai Questori alla Direzione Centrale competente, per fronteggiare determinate situazioni, dovranno necessariamente contenere l'indicazione del Trattamento economico da corrispondere.

Sulla base di tali indicazioni, la Direzione Centrale interessata comunicherà agli Uffici competenti alla emanazione dei provvedimenti di incarico" la richiesta ed il trattamento economico da corrispondere, preventivamente individuato dal Questore, per la redazione del dispositivo di incarico.

Pertanto, nella predisposizione degli incarichi fuori sede, chi dispone il servizio, valutata l'attività e le circostanze in cui si dovrà realizzare, individuerà il trattamento economico da attribuire con l'accortezza che, indipendentemente dall'impiego collettivo od individuale, al personale dovrà essere assicurato lo stesso trattamento economico a parità di situazione operativa.

Interruzione della missione

L'eventuale impiego, durante il periodo di missione, del personale nei servizi di ordine e sicurezza pubblica, è caratterizzato, come noto, dai requisiti di eccezionalità e di contingenza, in considerazione della diversa natura che contraddistingue le indennità in questione e delle diverse modalità di rimborso delle spese, come sopra ricordato.

In conformità alle disposizioni di etti alla circolare nr. 333-G/ 2.2.81(18/02) del 7 agosto 2002, ove si dovesse rendere indispensabile, è consentita l'interruzione, temporanea ed occasionale, della trasferta, che dovrà riferirsi alle ore effettivamente lavorate in servizio di Ordine pubblico fuori sede e sarà remunerata con la specifica indennità, nella misura ridotta (diaria ridotta 1° turno). Gli Uffici liquidatori verificheranno la non sovrapposibilità dei due emolumenti.

Interruzione servizio ordine pubblico fuori sede

Le interruzioni del servizio di ordine pubblico fuori sede, da remunerare con il trattamento economico di missione, riguardano le situazioni di seguito riportate.

1) Fruizione del 'riposo settimanale.

In questo caso, il trattamento economico di ordine pubblico fuori sede dovrà essere interrotto per le 24 ore, detraendo, dal conteggio totale della relativa indennità, una diaria intera per ogni giorno di interruzione. A tal proposito si richiamano le disposizioni contenute nella circolare n. 333-G/2.3.81del18/02/1997.

Il periodo di interruzione dovrà essere remunerato con il trattamento economico di missione, nella misura ridotta al 60%, in quanto la permanenza fuori sede è organizzata con vitto ed alloggio a carico dell'Amministrazione.

L'Ufficio amministrativo-contabile verificherà la non sovrapposibilità dei due emolumenti, unendo alla contabilità relativa all'interruzione del servizio di ordine pubblico fuori sede, la copia del modello 2/B, di cui alla circolare nr. 333-G/2.3.81 dell'8 febbraio 1997, dal quale deve risultare l'interruzione per la stessa durata per la quale si corrisponde, senza cumulo, il trattamento economico di missione.

Qualora il dipendente non fruisca del previsto riposo settimanale, tale circostanza andrà certificata da apposita dichiarazione, a firma del Dirigente il Reparto presso cui il dipendente è aggregato.

2) Malattia in ordine pubblico fuori sede.

Si ritiene utile, innanzitutto, precisare che ai sensi dell'art. 10, comma 4, del D.P.R. 164/2002, in caso di infortunio o malattia che si verifichino durante il servizio di ordine pubblico e che non consentano il completamento del turno giornaliero, al dipendente andrà corrisposto, per quella giornata, il trattamento economico di ordine pubblico.

Qualora, il dipendente della Polizia di Stato sia impossibilitato a riprendere il servizio ovvero a rientrare in sede per il giorno o i giorni successivi, andrà corrisposto il trattamento economico di missione, senza cumulo con l'altra indennità, nella misura ridotta al 60%, atteso che la permanenza è organizzata con vitto ed alloggio a carico dell'Amministrazione.

Analogo trattamento compete nel caso in cui l'infermità o l'infortunio richiedano il ricovero in un luogo di cura, atteso che, nella circostanza, il predetto non deve

sostenere alcuna spesa.

L'attribuzione del trattamento di missione compete per il tempo strettamente necessario, come risulta dalla certificazione medica che dovrà indicare, qualora verificata/ l'oggettiva impossibilità di rientro nella sede di provenienza.

La documentazione dovrà essere predisposta seguendo le medesime istruzioni, previste per l'interruzione del servizio di ordine pubblico per la fruizione del riposo settimanale.

Spese di viaggio in ordine pubblico fuori sede

Il rimborso delle spese di viaggio per servizio di ordine pubblico fuori sede va imputato al capitolo 2536/02, gestito dalla competente Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria, alla quale andranno rivolti eventuali quesiti.

Si conferma l'attribuzione dell'indennità di ordine pubblico fuori sede, dal momento della partenza fino al rientro in sede. Non è consentita, infatti, per un servizio di ordine pubblico fuori sede, l'attribuzione dei benefici economici previsti dal trattamento economico di missione per il periodo intercorrente fra la partenza dalla propria sede di servizio e l'arrivo nella località di destinazione e per quello che va dalla partenza da quest'ultima fino al raggiungimento della sede di servizio.

Il testo della richiamata circolare è consultabile nell'apposita sezione del nostro sito all'indirizzo www.siulp.it



S.I.U.L.P.
SELEZIONE DELLA POLIZIA DI STATO
CONTRO
1ª BRIGATA AEREA O.S. CERVIA

COL PATROCINIO DI
Regione Emilia-Romagna
COMUNE DI RAVENNA
PROVINCIA DI RAVENNA
COMUNE DI CERVIA

14° MEMORIAL STEFANO BIONDI
Sabato 26 Agosto 2017 - ore 20,30
Centro Sportivo "Vaienti" Fosso Chiaia (RA)

INGRESSO: OFFERTA LIBERA
L'intero incasso sarà devoluto a: **elethon**

Stefano Biondi
MEDAGLIA D'ORO AL VALORE CIVILE

si ringrazia
CGIL **CISL** **UIL**



Sportello pensioni Siulp

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti

Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.

Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a tutte le vostre domande.

sul nostro sito www.siulp.it

Assenza per malattia: il datore non può telefonare al medico curante



Per il Garante viola la privacy il datore che contatta il sanitario che ha certificato l'assenza per malattia del dipendente

Il principio è stato precisato dal Garante per la protezione dei dati personali nella decisione n. 187 del 10 aprile 2014 riguardante "precisazioni in relazione al tema dei controlli sulle assenze per malattia".

Il datore di lavoro può, anche al fine di prevenire o contrastare condotte assenteistiche, effettuare controlli sulle assenze, tuttavia tale attività va svolta osservando i principi di pertinenza e non eccedenza rispetto alle finalità perseguita e sulla base di una norma di legge o regolamento, qualora comporti una comunicazione di dati personali del dipendente.

Pertanto, non essendo previsto dalla disciplina vigente, al datore di lavoro non è consentito svolgere attività di accertamento direttamente presso il medico curante che redige la certificazione sanitaria per via telefonica.

Va dunque dichiarato illecito per violazione della privacy il trattamento di dati personali effettuato dal datore di lavoro a mezzo di contatto telefonico con il sanitario che ha certificato lo stato di assenza per malattia del dipendente, al fine di ricevere informazioni relative al paziente.

L'interessato, con reclamo, aveva lamentato il fatto che il responsabile della gestione del personale civile del Tribunale militare di Verona (presso il quale il reclamante prestava servizio), ponendosi "al di fuori di ogni normativa attinente la gestione del personale in malattia", aveva contattato telefonicamente il proprio medico di base "contestando il fatto che [gli] fosse stato concesso un ulteriore periodo di malattia".

Nella vicenda rappresentata, il Presidente del Tribunale aveva delegato il "direttore della cancelleria, responsabile della gestione del personale civile [...] nonché responsabile del trattamento dei dati personali", ad accertare la veridicità materiale dei certificati rilasciati dal medico curante del reclamante, non avendo ancora quest'Ufficio la possibilità di riceverli per via telematica. Di conseguenza il responsabile del personale aveva contattato il medico che gli aveva poi confermato l'autenticità dei certificati.

Il reclamante aveva giustamente sostenuto l'illiceità della comunicazione effettuata, ritenuta "ulteronea", poichè il datore di lavoro avrebbe potuto verificare l'autenticità dei certificati presso l'INPS, in quanto questi sono inviati all'Istituto previdenziale, debitamente muniti di numero di protocollo.

La doglianza viene condivisa dal Garante, il quale ha rappresentato che il datore di lavoro può legittimamente attivare gli strumenti di controllo previsti dalla disciplina di settore anche al fine di prevenire o contrastare condotte assenteistiche (ad esempio visite fiscali, contestazione diretta al dipendente, accertamenti sanitari, controlli sulle assenze) nonché rivolgersi all'autorità giudiziaria competente al fine di verificare l'attendibilità della certificazione prodotta dal lavoratore ed accertare eventuali illeciti.



Sportello Siulp: consulenza *on line*

Gli esperti Adiconsum sono a vostra disposizione per informarvi ed assistervi. Il servizio *on line* garantisce riservatezza, rapidità di risposta e completezza dell'informazione. Il servizio è gratuito ed è riservato esclusivamente agli iscritti SIULP
Sul sito www.siulp.it



SIULP & LINK CAMPUS UNIVERSITY CONVENZIONE: UNIVERSITA' E LAVORO

L'Università degli Studi Link Campus University propone un'ampia offerta di percorsi formativi, accademici e professionali, con specifico riferimento al settore del Comparto Sicurezza e Difesa. Gli iscritti SIULP possono conseguire il titolo di Laurea in Scienze della Politica e dei Rapporti Internazionali (L-16/L-36) e/o il titolo di Laurea Magistrale in Studi Strategici e Scienze Diplomatiche (LM-52/LM-62), in modalità executive.



LAUREA IN SCIENZE DELLA POLITICA E DEI RAPPORTI INTERNAZIONALI MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale
per accedere direttamente al II anno del Corso di Laurea
600 euro

LAUREA MAGISTRALE IN STUDI STRATEGICI E SCIENZE DIPLOMATICHE MODALITA' EXECUTIVE

Iscrizione al Corso di Laurea Magistrale
1.500 euro + 500 euro di tassa di iscrizione

Corso di Perfezionamento semestrale
per il riconoscimento di un semestre per il Corso di Laurea Magistrale
600 euro

Per informazione contattare Link Campus University
Dott.ssa Anna Laura Esposito: 0640400224 – a.esposito@unilink.it

www.unilink.it

FINANZIAMO DIPENDENTI STATALI, PUBBLICI, PRIVATI E PENSIONATI

ATTENZIONE CADUTA TASSI

Numero Verde
800 754445

www.eurocqs.it



CESSIONE DEL QUINTO

PRESTITO CON DELEGA

PRESTITI PERSONALI

PRESTITI PENSIONATI

EUROCQS CARD

**IN CONVENZIONE
CON IL SIULP**



ABBIAMO STIPULATO CON IL SIULP UNA CONVENZIONE AL FINE DI OFFRIRE AGLI ISCRITTI PRODOTTI FINANZIARI A CONDIZIONI ESTREMAMENTE COMPETITIVE RISPETTO AGLI ALTRI OPERATORI PRESENTI SUL MERCATO.

DIREZIONE GENERALE ROMA

Via A. Pacinotti, 73/81 - 00146

• Fax. 06 89280637 • info@eurocqs.it

I NOSTRI AGENTI A:

Roma, Milano, Firenze, Palermo, Taranto, Sassari, Chieti, Taviano (Le), Napoli, Messina, Marsala (Tp), Trieste, Treviso, Caltagirone (Ct), Cagliari, Ancona, Frosinone, Ragusa, Bari, Torino, Genova, Latina, Pomezia (Rm), Caserta, Benevento, Potenza, Nettuno (Rm), Avellino, Varese, Verona, Eboli (Sa), La Spezia.

Eurocqs S.p.A. sede legale in Via A. Pacinotti n. 73/81 - 00146 Roma, cod. Fisc. P IVA n. 07101781003 iscritta all'Ufficio Generale degli Intermediari operanti nel settore finanziario, previsto dall'articolo 106 e seguenti del T.U.B. al n. 17/2013 e al n. 108/2013/007 del R.D. del 30/03/2013, capitale sociale Euro 2.042.000,00 interamente versato. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le condizioni contrattuali, per la Pagine Assicurativa o per quanto non espressamente indicato è necessario fare riferimento al modulo denominato "Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori" e ai fogli informativi disponibili presso le filiali e agenzie di Eurocqs SpA. A richiesta verrà consegnata una "copia idonea per la stipula" del contratto per la valutazione del contenuto. Per la distribuzione di prodotti di finanziamento, Eurocqs SpA si avvale anche di agenti in attività finanziaria dislocati sul territorio nazionale. Per ulteriori informazioni fare riferimento al sito Internet www.eurocqs.it. Eurocqs SpA, oltre ad erogare direttamente finanziamenti, nel collocamento di vari prodotti (Cessione del quinto, Prestito con delega di pagamento, Prestiti personali presso le cliniche, opere anche in qualità di distributore per conto di altre banche e/o intermediari finanziari) di Euro SpA, Acanto SpA, Sanjour Consumer (altro SpA, Compas SpA, Bb. Banca, Unicredit SpA), i quali, in tale ultimo caso, sono i diretti contraenti e titolari di tutti i rapporti contrattuali e si riservano la valutazione dei requisiti necessari alla conclusione del finanziamento.



EUROCQS
FINANZIAMENTI